

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2321

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori TIRABASSI, MARCHISIO, BELLISARIO, MACAGGI, BALDINI, PARRI, ZACCARI, DONINI, LUPORINI, NENCIONI, GRANATA

APPROVATA DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE  
(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

*nella seduta del 2 luglio 1960 (Stampato n. 1076)*

Ammissione dei diplomati degli Istituti tecnici alle Facoltà universitarie

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
l'8 luglio 1960*

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

I diplomati degli Istituti tecnici hanno diritto di accedere alle Facoltà Universitarie, secondo le norme degli articoli seguenti.

### ART. 2.

Possono iscriversi alle Facoltà:

di agraria: i diplomati degli Istituti tecnici agrari e per geometri;  
di scienze matematiche, fisiche e naturali: i diplomati degli Istituti tecnici, industriali, nautici, agrari e per geometri;  
di architettura: i diplomati degli Istituti tecnici industriali e per geometri;  
di economia e commercio: i diplomati degli Istituti tecnici commerciali;  
di veterinaria: i diplomati degli Istituti tecnici agrari;  
di lingue: i diplomati degli Istituti tecnici commerciali ed Istituti tecnici femminili:

di ingegneria: i diplomati degli Istituti tecnici industriali, nautici, e per geometri; di scienze statistiche, demografiche e attuariali: i diplomati degli Istituti tecnici commerciali.

**ART. 3.**

Le singole Facoltà stabiliranno a quale corso di laurea possano accedere i provenienti dai diversi Istituti tecnici.

**ART. 4.**

La presente legge entra in vigore a partire dall'anno accademico 1960-61.

Per le ammissioni relative all'anno accademico 1960-61 le Facoltà dovranno fissare e rendere pubbliche le modalità di cui all'articolo precedente entro e non oltre il 15 ottobre 1960.